

Osservazioni sullo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva RAEE 2012/19.

Osservazioni generali

Il trattamento adeguato, in base alla Direttiva in corso di recepimento, deve essere assicurato da TUTTI gli impianti (non solo da quelli convenzionati con i produttori tramite i Sistemi collettivi). Esso deve garantire la rimozione ed il controllo dei fluidi e dei componenti pericolosi, ma anche il raggiungimento documentato degli obiettivi minimi di recupero/riciclaggio, nel rispetto di determinati requisiti tecnici, utilizzando le migliori tecniche disponibili. Il raggiungimento di tali obiettivi è posto a carico dei Produttori secondo il principio della responsabilità estesa.

Molti RAEE hanno valore economico positivo. La proposta di D.Lgs. di recepimento prefigura una condizione di libero mercato, ove i Sistemi Collettivi operano in termini di sussidiarietà rispetto al mercato ovvero si rendono garanti di assicurare il trattamento corretto dei RAEE raccolti su tutto il territorio nazionale a prescindere dalle condizioni di mercato e dal valore degli stessi.

Il sistema delle autorizzazioni definito dal D.Lgs. 152/06, necessario per identificare preventivamente gli impatti sull'uomo e sull'ambiente degli impianti, mal si presta alla verifica sulle performance degli stessi e non è in grado, da solo, di assicurare controllo gli obiettivi di efficienza richiesti che, come detto, sono posti a carico dei produttori delle AEE secondo il principio della responsabilità estesa del produttore, principio sul quale, giova ricordarlo, ruota la logica di impostazione della direttiva in via di recepimento. Le Regioni e le Province spesso non dispongono di personale tecnico specializzato adeguatamente formato per effettuare le necessarie verifiche ispettive periodiche presso gli impianti. Inoltre, il sistema delle autorizzazioni risente inevitabilmente delle condizioni locali e, di fatto, crea una evidente disparità di regole fra gli impianti, che non possono non riflettersi anche sulle condizioni economiche praticabili. L'autorizzazione, in particolare se in forma semplificata, non è sufficiente quindi, da sola, a garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Il monitoraggio e la vigilanza costante sulle performance è un elemento che non può e non deve essere sottovalutato, pena l'abbassamento del livello qualitativo oggi raggiunto e il ricorso ad impianti che hanno come obiettivo quello di ridurre i costi per il trattamento e potrebbero essere tentati di farlo a scapito del raggiungimento complessivo degli obiettivi di recupero e riciclaggio concentrandosi sul recupero delle sole frazioni a maggior valore aggiunto.

Come è noto, l'accreditamento e la qualificazione degli impianti hanno già trovato una loro applicazione in forma volontaria grazie all'Accordo sul trattamento stipulato tra CdC RAEE e le varie associazioni degli impianti di recupero e riciclo RAEE (previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c) del Decreto 25 settembre 2007, n. 185). Tuttavia l'obbligo di utilizzo di impianti accreditati oggi vale unicamente per i Sistemi Collettivi. In aggiunta, diversi Sistemi collettivi già applicano propri processi di audit presso gli impianti, sulla base di parametri qualitativi e ambientali. Ovviamente la presenza dell'autorizzazione è il primo requisito che viene richiesto ad un impianto per poter essere qualificato. Per questi motivi si ritiene che la qualificazione di tutti gli impianti di trattamento RAEE sia lo strumento necessario per coniugare mercato e qualità del trattamento. La verifica di qualità non può che essere demandata al soggetto che rappresenta tutti i Produttori, siano essi organizzati in Sistemi Collettivi che autonomamente organizzati in Sistemi Individuali, che sono i soggetti cui la norma richiede il raggiungimento di tali obiettivi. Tale soggetto è il Centro di Coordinamento.

ASSOAMBIENTE – UNIRE

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 ROMA

E-Mail: assoambiente@assoambiente.org – unire@associazione-unire.org

Tel. 06 9969579 – Fax 06 5919955

Qualora non si ritenesse di affidare tale compito al Centro di coordinamento, in quanto organismo gestito da privati (nonostante la presenza al suo interno di due componenti “pubblici”, uno dei quali potrebbe ben essere posto alla presidenza del CdC con funzioni di controllo delle sue attività), occorrerebbe individuare nell’organo “pubblico” di vigilanza, ossia il Comitato di vigilanza e controllo, l’ente preposto ad effettuare i controlli periodici sull’attività degli impianti onde verificare il rispetto dei requisiti e dei parametri richiesti per l’esercizio delle operazioni di trattamento, che potrebbe per tale compito avvalersi del supporto del CdC, quale organo dotato delle necessarie competenze tecniche. Sebbene nello schema di decreto al CdC venga attribuito (cfr. art. 33, comma 3) il compito di iscrivere gli impianti in un apposito elenco, a ciò non corrispondono poteri adeguati per verificare periodicamente il rispetto dei requisiti previsti e per poter sanzionare gli impianti che, ad una verifica successiva, vengano trovati non conformi ai suddetti requisiti. A ciò si aggiunga che è sparito dall’art. 33 il riferimento (presente in una prima versione) al compito di monitoraggio, da parte del CdC, dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte degli impianti, che pure poteva assicurare un presidio, anche se minimo, dell’attività degli impianti stessi.

Il sistema sopra descritto risulta peraltro in linea con quanto stabilito dalla citata Direttiva all’art. 8. Infatti, fermo restando il processo di definizione degli standard qualitativi europei per il trattamento sulla base degli standard elaborati dagli organismi di normazione europei, gli Stati membri possono decidere di adottare norme minime di qualità per gli impianti, informandone la Commissione. Lo schema di decreto legislativo prevede che la definizione dei criteri, delle modalità tecniche “ulteriori” rispetto a quelle previste negli allegati VII e VIII, e delle relative modalità di verifica, vengano rinviate ad un futuro decreto (che potrebbe faticare a vedere la luce). Nel frattempo, tutto il sistema si basa sulle attuali autorizzazioni, con i limiti sopra descritti. Appare quindi assolutamente necessario precisare che, in via transitoria, si applica l’Accordo di programma sul trattamento concluso tra il CdC e le associazioni dei recuperatori (e previsto all’art. 33, comma 6, lett. g)), al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutte le aziende del settore.

Da ultimo, si evidenzia che le modifiche proposte non comportano alcun aggravio per la spesa pubblica.

Osservazioni sull’articolato

Art. 7 – Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo

Al comma 1, non è chiaro chi ha l’obbligo di avviare prioritariamente i RAEE ai centri accreditati. Al comma 2, è sottintesa un’attività di cernita per separare i RAEE destinati a trattamento da quelli destinati al riutilizzo, che i centri di raccolta non sono di norma autorizzati ad effettuare, né hanno conoscenze tecniche e capacità professionali per farlo.

Art. 10 – Sistemi collettivi

Al comma 1, eliminare il secondo periodo. Se i Sistemi Collettivi devono soddisfare l’esigenza della responsabilità estesa del Produttore, che è anche se non prevalentemente una responsabilità finanziaria, non si capisce perché agli stessi possano partecipare anche soggetti diversi dai produttori.

Art. 18 – Trattamento adeguato

Aggiungere in fondo al comma 4, “Nell’attesa dell’emanazione di detto decreto, si applicano gli accordi conclusi ai sensi dell’art. 33, comma 6, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore” (v. motivazioni in premessa).

Art. 19 – Obiettivi di recupero

I commi 5 e 6 fanno una distinzione incomprensibile fra impianti di trattamento e impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, assolutamente inapplicabile. Gli obiettivi devono essere raggiunti e dimostrati da ogni impianto sulla base di uno specifico bilancio di materia fra peso di RAEE in ingresso, sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di recupero e riciclaggio,

sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di smaltimento, sommatoria degli eventuali flussi di materiali diversi dai rifiuti, identificazione delle perdite di linea. La Direttiva non fa riferimento a due fasi distinte, appunto, di trattamento adeguato e di riciclaggio e recupero, semmai fa riferimento alla “messa in sicurezza” come fase prodromica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero. Questa seconda parte può essere completata solo grazie ad una logica di filiera: ad esempio, il recupero delle “terre rare”, ma anche dei metalli preziosi, può essere assicurato (vista la minima quantità presente nelle singole apparecchiature) solo in una logica di filiera che consenta di raggiungere le masse critiche necessarie ad assicurare la economicità ed efficienza del sistema.

Art. 33 – Centro di coordinamento

Si pone l'esigenza, per poter garantire pari condizioni di tutela ambientale e di mercato, che gli impianti di trattamento iscritti all'elenco tenuto dal CdC assicurino nel tempo il rispetto dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività di trattamento previsti dal decreto. Pertanto, appare necessario attribuire al CdC, incaricato della tenuta dell'elenco degli impianti, o ad altro organo di vigilanza, il compito di una verifica costante sul mantenimento di detti requisiti.

Al comma 3, si propone quindi di aggiungere in fondo: “Detta iscrizione è mantenuta a seguito della verifica periodica, da parte del CdC, anche mediante il ricorso ai soggetti di cui al comma 7, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20.”

Per analogo motivo si chiede inoltre di ripristinare, al comma 6) la lettera d) presente in una precedente bozza del decreto:

“monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili.”

IN ALTERNATIVA, inserire tra i compiti del Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'art. 35, comma 1:

“e-bis) vigila, con il supporto del Centro di coordinamento, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sul rispetto dei requisiti di cui agli artt. 18 e 20, da parte degli impianti di trattamento adeguato”.

Art. 34 - Informazioni al Centro di coordinamento

Al comma 1, tra i soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni inerenti i quantitativi e le tipologie di RAEE gestiti occorre reintrodurre i centri di raccolta dei RAEE domestici, come nella precedente bozza. Ciò perché, in mancanza dei dati sulla raccolta, non sarà possibile al Centro di coordinamento adempiere a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, lett. e) ed f) (ovvero raccogliere e rendicontare ad ISPRA, anche ai fini del calcolo del tasso di raccolta, i dati relativi alla raccolta ed al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 34): il tasso di raccolta infatti, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'art. 7, deve essere comprensivo anche dei dati sulla raccolta differenziata.

Si propone quindi di aggiungere la seguente lett. b-bis): “b-bis) dati inerenti i RAEE gestiti dai centri e sistemi di raccolta di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b).”

Art. 38 - Sanzioni

Al comma 9, dopo “in caso di mancata registrazione” aggiungere: “ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,”. La sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al CdC, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione, dei requisiti per l'iscrizione stessa.

Roma, 7 gennaio 2013